



NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Pneumatici fuori uso	E' in vigore il regolamento che disciplina le modalità di gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente. <i>Decreto Ministero dell'ambiente e del territorio del 11 aprile 2011, n.82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale, in Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2011, n.131</i>
Impianti mobili di frantumazione rifiuti inerti	In tema di rifiuti, devono ritenersi sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 208 D.Lv. 152/06 gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee. <i>Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 21859 del 1 giugno 2011</i>
Ancora proroghe sul Sistri	Slitterebbe al 01 giugno 2012 il termine di piena operatività del Sistri per le piccole imprese che non hanno più di dieci dipendenti. La novità è contenuta nel maxi emendamento di conversione al d.l. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), che prevede che <i>"per imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (compresi i trasportatori di cui all'art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/06 che trasportano rifiuti pericolosi) che hanno fino a 10 dipendenti, la data di piena operatività del Sistri non possa essere antecedente al 1° giugno 2012"</i> . Tale termine è <i>"da individuare entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto"</i> . www.camera.it

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.08.2011	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

L'evoluzione della figura del delegato nel Sistema Sistri	<p>Dall'istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, la definizione di "delegato" in ambito Sistri è stata oggetto di varie revisioni.</p> <p>Dai vari correttivi che si sono succeduti nel tempo, sembra essere piuttosto ardua l'elaborazione di una determinazione esaustiva in grado di fare chiarezza sui cui compiti e sulle responsabilità di questa figura centrale del sistema di gestione dei rifiuti.</p> <p>La figura del delegato nel DM 17 dicembre 2009</p> <p>Il Decreto istitutivo del sistema di tracciabilità dei rifiuti definiva testualmente il delegato come <i>"il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l'operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per delegato si intenderà il legale rappresentante dell'operatore"</i> (Allegato IA – Definizioni).</p> <p>Sebbene non esaustiva, tale formulazione presupponeva una effettiva attribuzione di poteri e responsabilità in capo al soggetto delegato alla gestione dei rifiuti, per ogni unità</p>
--	--



	<p>locale.</p> <p>Il disposto pareva creare una sorta di automatismo tra l'indicazione del nominativo del delegato nell'apposita sezione della domanda di iscrizione e la conseguente assunzione di responsabilità amministrative e penali connesse al ruolo.</p> <p>E ciò, con ampie ricadute in ambito sanzionatorio.</p> <p>La revisione del DM 15 febbraio 2010</p> <p>La definizione di delegato contenuta nell'Allegato IA del DM 17 dicembre 2009, è stata completamente stravolta con il DM 15 febbraio 2010.</p> <p>La rinnovata definizione di delegato prevedeva fosse tale <i>"il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato alcun Delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa"</i>.</p> <p>Dall'attribuzione a tale soggetto della "responsabilità relativa alla gestione dei rifiuti" si è passati al riconoscimento della mera funzione di "utilizzo e custodia del dispositivo USB", cui sono associate le credenziali di accesso al sistema.</p> <p>In altri termini, veniva ridotto l'ambito di responsabilità, riportandone il ruolo a "referente" e non a "responsabile".</p> <p>La definizione del DM 18 febbraio 2011 n. 52</p> <p>La nuova definizione introdotta dell'art. 2, comma 1, lett. b) di nulla differisce rispetto alla precedente.</p> <p>Delegato è <i>"il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa"</i>.</p> <p>In punto responsabilità, il soggetto investito di tale ruolo risponde <i>"(...) per la veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica"</i>.</p> <p>Da tenore della norma, si evincono le seguenti responsabilità in capo al delegato:</p> <ul style="list-style-type: none">- è tenuto all'utilizzo e alla custodia dei dispositivi elettronici- risponde della veridicità dei dati inseriti, verificandone la corrispondenza con quelli effettivi;- è tenuto al compimento di tutte le operazioni inerenti alla trasmissione dei dati contenuti nel dispositivo USB. <p>Ne deriva che, qualora all'interno di una organizzazione aziendale sia stato indicato un delegato e, a seguito di controllo emerga una omissione o non veridicità dei dati inseriti, questi risponderà in prima persona dell'illecito amministrativo o, laddove nei ricorrano i presupposti, dell'illecito penale.</p> <p>In assenza di nomina del delegato</p> <p>L'indicazione del delegato viene effettuata dall'impresa all'atto di iscrizione al sistema, compilando l'apposita sezione.</p> <p>Nell'ipotesi in cui non si proceda alla nomina, le credenziali di accesso e il certificato per la firma elettronica vengono automaticamente rilasciati in capo al legale rappresentante dell'azienda.</p> <p>Ne consegue che la responsabilità per i relativi adempimenti vengono imputati allo stesso.</p>
Riferimenti normativi	<p><i>Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 in Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011 - Serie generale"</i></p>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Che cosa accade se al momento dell'iscrizione non è stato indicato il nominativo di alcun soggetto delegato?

Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa.

2) Un consulente esterno può essere nominato "delegato" nell'ambito dell'organizzazione aziendale?

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del TU Sistri "delegato è il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB , al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica".

Il ruolo del "delegato", pertanto, non può essere affidato ad un soggetto, come il consulente, che non è inserito nell'organizzazione aziendale.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.